COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (88) 744 def.

Bruxelles, 12 dicembre 1988

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad intavolare negoziati onde concludere un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

---

(presentata dalla Commissione)

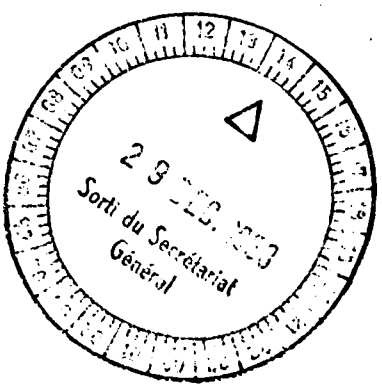

Historical Archives of the European Commission

RELAZIONE

1. La dichiarazione comune relativa al futuro regime degli scambi con Andorra, allegata all'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, prevede che, entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'Atto di adesione stesso, si metta a punto un regime che disciplini le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore.

2. Da allora, i servizi della Commissione si sono messi in contatto con quelli dei due coprincipi, il presidente della Repubblica francese e il Vescovo di Urgel, nonché con le amministrazioni francese e spagnola, onde chiarire alcuni problemi di fondo e di procedura.

3. Il 15 luglio 1988, la delegazione del Principato di Andorra ha consegnato alla Commissione un promemoria in cui si chiedeva l'apertura di negoziati tra Andorra e la Comunità (allegato 2).

4. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha elaborato un progetto di direttive per i negoziati con il Principato di Andorra, imperniato su due concetti fondamentali. Da un lato, si intendono eliminare le disparità e le incompatibilità che sussistono tra i regimi nazionali attualmente in vigore nei confronti di Andorra e il diritto comunitario, per sostituirle con un regime comunitario uniforme. In secondo luogo, il progetto tiene conto della situazione particolare del Principato di Andorra, di cui tutela gli interessi economici e commerciali.

5. La Commissione propone al Consiglio:

   - di autorizzarla ad aprire negoziati con il Principato di Andorra per concludere un accordo sotto forma di scambio di lettere,

   - di adottare, per questi negoziati, le direttive allegate.

Historical Archives of the European Commission

PROGETTO DI DECISIONE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la dichiarazione comune relativa al futuro regime degli scambi con Andorra, allegata all'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, prevede che, entro un termine di due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'Atto di adesione stesso, verrà messo a punto un regime per disciplinare le relazioni commerciali tra la Comunità e Andorra, destinato a sostituire i regimi nazionali attualmente in vigore,

considerando che, con il memorandum del 15 luglio 1988, il Principato di Andorra ha chiesto l'apertura di negoziati con la Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad aprire negoziati per la conclusione di un accordo, sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra.

La Commissione conduce i negoziati in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e secondo le direttive di cui all'allegato 1.

Historical Archives of the European Commission

1. Unione doganale nel settore dei prodotti industriali

1.1. Verrebbe creata tra la Comunità e Andorra un'unione doganale applicabile, salvo deroghe specifiche, a tutti i prodotti industriali, ossia ai prodotti non contemplati dall'allegato II del trattato CEE.

Le norme da stabilire in materia si applicherebbero:

a) alle merci prodotte nella Comunità o ad Andorra, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi immessi in libera pratica nella Comunità o ad Andorra;
b) alle merci provenienti da paesi terzi immesse in libera pratica nella Comunità o ad Andorra.

Tali norme verrebbero completate, all'occorrenza, da misure particolari di sorveglianza per alcuni prodotti sensibili (cfr. punto 4.1).

1.2. A livello di relazioni tra la CEE e Andorra, l'unione doganale comporterebbe:

1.2.1. l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente all'importazione e all'esportazione;
1.2.2. l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente all'importazione e all'esportazione;
1.2.3. tale regime verrebbe progressivamente applicato durante un periodo di transizione e secondo un ritmo da concordare, ispirandosi eventualmente a quelli previsti nell'Atto di adesione della Spagna.
Durante questo periodo, Andorra s'impegnerebbe a tener conto, nei suoi scambi con gli Stati membri della Comunità e con i paesi terzi, delle restrizioni quantitative che la Spagna è autorizzata a mantenere, a norma dell'Atto di adesione nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi. Onde evitare deviazioni di traffico per i prodotti oggetto di queste restrizioni quantitative, si potrebbero prevedere misure particolari di sorveglianza.

1.3. Nell'ambito delle relazioni tra Andorra e i paesi terzi, si dovrebbe prevedere:

1.3.1. fin dall'entrata in vigore dell'atto, da concordare, l'adozione e l'applicazione da parte di Andorra della TDC e della legislazione doganale comunitaria, indispensabile per il buon funzionamento dell'unione doganale;
1.3.2. lo sdoganamento (immissione in libera pratica) di merci provenienti da paesi terzi e dirette ad Andorra presso uffici doganali espressamente designati nella Comunità;
1.3.3. i dazi doganali verrebbero messi a disposizione del bilancio andorrano secondo una procedura da definire (1). Andorra dovrebbe impegnarsi a non rimborsare tali importi agli interessati, né direttamente né indirettamente.

(1) Da tale somma verrebbe detratto un importo globale, corrispondente alle spese amministrative sostenute dalle dogane comunitarie.

Historical Archives of the European Commission

1.4. (NB) Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati

Il regime tariffario applicabile a questi prodotti presupporrebbe:

- la soppressione dell'elemento fisso dei dazi doganali tra la Comunità e Andorra;
- l'applicazione da parte di Andorra, nei confronti dei paesi terzi, dell'elemento fisso della Tariffa doganale comune;
- il mantenimento integrale, per i prodotti di cui ai regolamenti 3 033/80 e 3 035/80, degli elementi mobili e delle restituzioni all'esportazione previsti da questi regolamenti.

2. Regime per i prodotti agricoli

2.1. I prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato non sarebbero coperti dall'unione doganale di cui sopra. Occorrerebbe tuttavia prevedere che:

2.1.1. alcuni prodotti agricoli, attualmente coperti dagli scambi di lettere Andorra/Francia e Andorra/Spagna e originari di Andorra, siano ammessi in franchigia doganale all'importazione nella Comunità, secondo norme da determinare in seguito, ispirandosi eventualmente alle norme d'origine preferenziali esistenti nei confronti di altri paesi;

2.1.2. gli altri prodotti agricoli provenienti da Andorra verrebbero sottoposti, all'importazione nella Comunità, al trattamento "paesi terzi" (1).

3. Regime fiscale (2)

In questo settore:

3.1. ciascuna delle parti si impegnerebbe a non applicare, né direttamente né indirettamente, ai prodotti importati dall'altra, imposizioni superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali simili o concorrenti (disposizione ispirata all'art. 95 del trattato di Roma);

3.2. Andorra dovrebbe adeguare il suo regime tributario (3), onde evitare un'eccessiva disparità tra i livelli d'imposizione indiretta esistenti in questo paese e nella Comunità.

Historical Archives of the European Commission

(1) Va sottolineato che Andorra continuerebbe a beneficiare del trattamento "paesi terzi" per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione dalla Comunità verso questo paese.

(2) Le franchigie fiscali concesse ai viaggiatori che da Andorra tornano nella Comunità verrebbero definite in funzione del regime applicato in materia per i viaggiatori che ritornano da qualsiasi paese terzo e della particolare importanza del turismo per Andorra. Per tener conto delle migrazioni frontaliere, si potrebbero prevedere restrizioni quantitative specifiche nei confronti di alcuni prodotti sensibili.

(3) Trasformazione in imposta sul valore aggiunto della "imposta sul consumo" attualmente riscossa sui prodotti importati.

Addendum note 2 e 3

La situazione dovrà essere riveduta e l'accordo adeguato, all'occorrenza e a tempo debito, onde tener conto degli effetti del mercato unico a livello fiscale.

4. Altre disposizioni

4.1. Onde evitare deviazioni di traffico dovute all'importazione ad Andorra e alla riesportazione nella Comunità di merci precedentemente importate da paesi terzi, verrebbe istituito, per alcuni prodotti sensibili, un meccanismo flessibile di sorveglianza statistica delle importazioni ed esportazioni andorrane, il cui funzionamento sarebbe agevolato dal fatto che i prodotti importati dai paesi terzi passerrebbero da determinati uffici doganali, espressamente designati (cfr. punto 1.3.3).

4.2. Qualora l'applicazione di misure di politica commerciale comunitaria fosse ostacolata da tali deviazioni di traffico, la Comunità potrebbe chiedere consultazioni ad Andorra.

4.3. L'accordo da concludere potrebbe comprendere una clausola di salvaguardia, applicabile in particolare qualora dovessero verificarsi tali deviazioni, e eventualmente ispirata all'articolo 115 del trattato di Roma.

4.4. Si costituirebbe un gruppo misto che, riunito su richiesta di una delle parti contraenti, sarebbe incaricato della gestione ed esaminerebbe tutte le questioni emerse durante l'applicazione dell'accordo, in particolare quelle relative alle misure di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

4.5. L'accordo durerebbe cinque anni. Un anno prima della sua scadenza, le arti avvierebbero negoziati onde esaminare, in base ai risultati della sua applicazione, le disposizioni destinate a disciplinare le loro relazioni future.

5. Forma giuridica

Per quanto riguarda la forma giuridica dell'atto da negoziare (accordo, intesa, scambio di lettere con allegato), si è rivelato preferibile lo scambio di lettere per la sua flessibilità e lo statuto particolare di Andorra sul piano internazionale.

Historical Archives of the European Commission

Allegato 2

Documento

All'attenzione di S.E. Jacques DELORS, Presidente della Commissione delle Comunità europee

contenente

la richiesta di apertura ufficiale del negoziato nonché proposte che potrebbero costituire la base di un accordo commerciale tra la Comunità economica europea (CEE) e il Principato di Andorra

trasmesso dalla

Delegazione andorrana per le relazioni con la CEE.

Bruxelles, 15 luglio 1988

Andorra la Vella,

Historical Archives of the European Commission

Casa de la Vall, 15 luglio 1988

S.E. Jacques DELORS
Presidente della Commissione
delle Comunità europee

BRUXELLES

Signor Presidente,

Facendo seguito alla comunicazione da noi inviataLe in data 7 marzo 1988, ci pregiamo chiedere, con la presente, l'apertura ufficiale dei negoziati tra la Comunità economica europea e Andorra onde determinare, come previsto, il nuovo regime commerciale tra le parti.

A tale scopo, alleghiamo alla presente un documento contenente le proposte che, a nostro parere, potrebbero costituire una base di negoziato.

Fiduciosi che alla nostra richiesta verrà dato tempestivamente seguito, La preghiamo di accettare, Signor Presidente, l'espressione della nostra più profonda stima.

IL VICARIO FRANCESE IL CAPO DI GOVERNO IL VICARIO EPISCOPALE

Historical Archives of the European Commission

Preambolo

Vista la dichiarazione comune n. 9 allegata all'Atto di adesione della Spagna alle Comunità europee, del 12 giugno 1985, e relativa all'istituzione di un nuovo regime commerciale tra Andorra e la Comunità che sostituisca, conformemente all'articolo 234 del trattato di Roma, gli accordi bilaterali tra Andorra da un lato e Francia e Spagna dall'altro, conclusi nel 1867 e tuttora in vigore, Andorra si dichiara disposta, come paese terzo nella Comunità, ad adeguarsi al nuovo contesto europeo pur preservando il tenore di vita della sua popolazione e la sua indipendenza.

L'adeguamento avverrà nel rispetto da parte degli Andorrani, delle norme e degli interessi comunitari, affinché esso non ostacoli il buon funzionamento della politica commerciale comune, secondo l'articolo 113 del trattato di Roma.

Dal canto suo, la Comunità dovrà riconoscere il diritto e la necessità per Andorra di conservare le basi della sua prosperità e sviluppare la sua economia. A tale scopo, va constatato che il completamento dell'integrazione della Spagna nel Mercato comune sminuirà inevitabilmente l'incentivo commerciale rappresentato dal Principato, una tendenza che potrà essere compensata soltanto mediante una certa diversificazione, a condizione di sormontare i condizionamenti specifici del paese quali l'isolamento geografico, la mancanza di spazio e d'infrastrutture, l'assenza di manodopera qualificata, ecc.

Ai fini di questa diversificazione, Andorra deve definire chiaramente le sue relazioni economiche con la Comunità.

Historical Archives of the European Commission

Principali elementi ritenuti necessari per disciplinare le future relazioni commerciali tra Andorra e la CEE

a) Viste le caratteristiche attuali dell'economia andorrana e le sue prospettive per il futuro (cfr. documento allegato: L'ECONOMIA ANDORRANA E LA SUA EVOLUZIONE), Andorra desidera negoziare con la CEE un regime commerciale che disciplini i settori seguenti:

1. prodotti industriali

2. prodotti agricoli

3. franchigie fiscali concesse ai viaggiatori

4. istituzione di una struttura paritetica.

b) In attesa dei risultati del futuro negoziato e considerando che, in linea di massima, nessuno degli elementi potrà essere negoziato separatamente, ma costituirà parte integrante del futuro accordo, la delegazione andorrana desidera commentare brevemente i quattro punti proposti.

1. Prodotti industriali

Per evitare di perturbare il funzionamento dell'unione doganale comunitaria, Andorra è disposta a rinunciare all'esercizio di alcuni dei suoi diritti e ad intraprendere un adeguamento prevedendo, fatte salve eventuali eccezioni, la creazione di un'unione doganale con la Comunità e la modifica della sua legislazione a seconda delle esigenze di tale regime.

2. Prodotti agricoli

Per quanto riguarda questi prodotti, Andorra desidera mantenere, fatte salve eventuali eccezioni, il suo statuto di paese terzo. Ciò è motivato dalla mancanza di elementi che giustifichino una partecipazione di Andorra alla politica agraria comune (PAC).

Historical Archives of the European Commission

3. Franchigie fiscali e doganali concesse ai viaggiatori

Visto che il turismo e il commercio costituiscono il fulcro della sua economia, Andorra desidera che questa componente venga ridefinita in funzione del regime adottato.

4. Istituzione di una struttura paritetica

Andorra propone di costituire una commissione paritetica di gestione, che sarà autorizzata a sorvegliare il buon funzionamento dell'accordo e a formulare proposte per estendere il regime ad altri settori.

Historical Archives of the European Commission

ANNEXE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Les négociations projetées seront sans effet sur la situation des Petites et Moyennes Entreprises de la Communauté.

Historical Archives of the European Commission